

Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.
2. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009 si applica la sanzione di cui all'articolo 51, comma 4 bis, della medesima legge regionale 19/2009 , come modificato dalla presente legge.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 44/2017